

Pubblicato il 02/11/2023

Sent. n. 604/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Buchicchio e Raffaella Rotondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Preci, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Regione Umbria – Ufficio speciale per la ricostruzione, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del parere del responsabile dell'Area urbanistica del Comune di Preci, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS- (*Danni Gravi/Delocalizzazione*) – *Pratica edilizia relativa agli interventi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Parere ai fini della verifica di insussistenza di condizione ostative*”, espresso su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria di cui alla nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-;

- nonché di ogni atto presupposto e conseguente e/o comunque connesso e consequenziale e di ogni ulteriore atto e provvedimento allo stato non conosciuto dai ricorrenti, con riserva di motivi aggiunti; *e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.06.2023:*

- dell'ordinanza del responsabile dell'Area tecnica – Settore urbanistica – Ricostruzione privata del Comune di Preci n. -OMISSIS-, notificata agli interessati con plico raccomandato ricevuto da entrambi il -OMISSIS-, con il quale è stato loro ingiunta la demolizione di un capannone ad uso stalla e ricovero ovini e fienile sito in Preci, loc. -OMISSIS-, e censito al foglio -OMISSIS-);

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato al menzionato provvedimento, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, gli accertamenti endoprocedimentali, di estremi sconosciuti e non noti, condotti dall'Ufficio urbanistica del Comune di Preci all'esito della verifica, conseguente all'estrazione a campione di cui alla nota dell'Ufficio speciale della ricostruzione per l'Umbria del-OMISSIS-; le note del responsabile dell'Ufficio urbanistica del Comune di Preci del -OMISSIS-; il verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; il parere di non conformità urbanistica del-OMISSIS-(già gravato con il ricorso introduttivo) espresso in via endoprocedimentale dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Preci nell'ambito della pratica presentata dagli odierni ricorrenti ai fini dell'attribuzione dei contributi previsti per il sisma del 2016, MUDE RCR 499_08/01/2021; la comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Preci del-OMISSIS-; il verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; la relazione del topografo esterno, geom.-

OMISSIS-, incaricato dall'ente per la verifica del posizionamento e conformità dell'immobile sito in -OMISSIS- di Preci, foglio -OMISSIS-, come acquisita al protocollo comunale il -OMISSIS- e le cui conclusioni sono state poste a fondamento dell'ordinanza impugnata e condivise ed il parere istruttorio dello stesso responsabile d'area del -OMISSIS-, come menzionati nella suddetta ordinanza di demolizione -OMISSIS-;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Preci e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con istanza del -OMISSIS-, i sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS-, comproprietari di un immobile adibito ad uso agricolo sito nel Comune di Preci danneggiato dagli eventi sismici del 2016, chiedevano la concessione di contributi per la demolizione e la ricostruzione del medesimo fabbricato ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9.05.2020 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

2. – La domanda veniva sorteggiata per la verifica preliminare a campione secondo quanto previsto dall'art. 12 della succitata ordinanza commissariale, per cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria, con nota del -OMISSIS-, informava il Comune di Preci della necessità di procedere alla verifica della regolarità del fabbricato.

3. – In data -OMISSIS-, il personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Preci eseguiva il sopralluogo presso il fabbricato. Un secondo sopralluogo veniva eseguito in data -OMISSIS-.

4. – In data 27.08.2021, il Comune di Preci trasmetteva all'Ufficio speciale per la ricostruzione il proprio parere, con il quale, dato atto degli accertamenti effettuati e della documentazione trasmessa dal tecnico incaricato dai proprietari, rappresentava era stato rilevato che:

- dal confronto tra l'inserimento in mappa e lo specifico elaborato allegato alla concessione originaria (concessione edilizia n. -OMISSIS-), denominato "*Planimetria con individuazione zona e sezioni di sbancamento*", era stata accertata la traslazione dell'intero corpo di fabbrica in area di sedime posta a monte rispetto a quella autorizzata nei titoli abilitativi urbanistici e paesaggistici (concessione edilizia n. -OMISSIS-; concessione edilizia in variante n. -OMISSIS-; deliberazione della Comunità montana Valnerina n. -OMISSIS- ai fini dell'autorizzazione paesaggistica), con conseguente modifica del posizionamento plano-altimetrico del fabbricato in totale difformità rispetto al posizionamento originariamente assentito ed alle sezioni di scavo e di riporto autorizzate;

- era stata accertata la difformità della larghezza interna del fabbricato rispetto a quanto originariamente assentito con la concessione edilizia in variante n. -OMISSIS-, con aumento di SUC pari a 7,54 mq;

- era stata rilevata la difformità dell'altezza esterna del fabbricato rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia in variante n. -OMISSIS-, con aumento del volume complessivo pari a 29,40 mc. Con la stessa nota il Comune di Preci precisava che, in relazione alle suddette difformità, non erano state presentate richieste volte all'ottenimento di un titolo in sanatoria.

Il Comune faceva inoltre presente che l'immobile si trovava in area vincolata sia dal punto di vista sismico che ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e che, pertanto, le difformità accertate assumevano rilievo sia in relazione ai profili paesaggistici che a quelli concernenti la conformità strutturale.

Il Comune concludeva dunque che, alla luce di quanto accertato mediante il sopralluogo del -OMISSIS-, l'immobile presentava difformità rispetto al progetto assentito con concessione edilizia n. -OMISSIS-e relativa variante n. -OMISSIS- e con l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla

Comunità montana della Valnerina con deliberazione n. -OMISSIS-, dichiarando che, pertanto, l'esito della verifica richiesta doveva intendersi negativo.

5. – L'Ufficio speciale per la ricostruzione disponeva quindi la sospensione dell'istruttoria relativa alla concessione del contributo in attesa di conoscere se le difformità rilevate dal Comune potevano essere sanate attraverso le disposizioni di cui all'art.1-*sexies* del decreto legge n. 55/2018, convertito dalla legge n. 89/2018, ovvero se l'immobile era da considerarsi totalmente abusivo e pertanto escluso dall'accesso ai contributi di cui al decreto legge n. 189/2016.

6. – Con ricorso notificato il 27.10.2021 e depositato il 9.11.2021, i sigg. -OMISSIS-hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il parere del Comune di Preci sopra indicato e ne hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l'illegittimità del parere comunale per violazione degli artt. 6 e 11 dell'ordinanza commissariale n. 100/2020 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo i ricorrenti, l'illegittimità del parere comunale discenderebbe dalla inosservanza dei termini massimi di conclusione del procedimento di concessione del contributo, che avrebbe dovuto concludersi entro il 7.04.2021.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 37, lett. a), del regolamento regionale n. 2/2015 e dell'art. 139 della legge regionale n. 1/2015, la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione e l'eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, sostenendo che i rilievi dell'Amministrazione comunale in ordine alla traslazione del fabbricato sarebbero il frutto di un'istruttoria insufficiente e lacunosa, tanto che dopo la nota del -OMISSIS-lo stesso Comune di Preci, con nota del -OMISSIS-, aveva invitato i ricorrenti a produrre un rilievo topografico plano-altimetrico in grado di mettere in evidenza l'esatto posizionamento del manufatto; deducono, inoltre, che nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai fini del rilascio della concessione edilizia in variante (autorizzazione e concessione in variante poi rilasciate nel 1990) era stata rappresentata la rotazione di 180 gradi tra le varianti che intercorrono tra il primo ed il secondo progetto, con la conseguenza che detta rotazione avrebbe dovuto essere ritenuta autorizzata; si dolgono, poi, del fatto che nella dichiarazione di agibilità del -OMISSIS- il Comune di Preci aveva riconosciuto che l'opera era stata eseguita in conformità agli atti progettuali; in ogni caso, gli elaborati ai quali il Comune fa riferimento non consentirebbero di individuare un'ubicazione univoca; per quanto riguarda la larghezza e l'altezza del fabbricato, i ricorrenti contestano, infine, le modalità di misurazione seguite dall'Amministrazione comunale.

7. – Il Comune di Preci e la Regione Umbria – Ufficio speciale per la ricostruzione si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per carenza di interesse, essendo stato impugnato un atto (il parere del Comune) meramente endoprocedimentale e pertanto privo di autonoma lesività.

8. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare.

9. – Con successiva nota del 17.11.2021, il Comune di Preci comunicava ai ricorrenti l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle difformità rilevate sul fabbricato di cui si controverte, ovvero:

- la traslazione del manufatto in area di sedime posta a monte di quella autorizzata nei titoli abilitativi;
- la difformità in larghezza ed in altezza del manufatto realizzato rispetto a quanto assentito con le concessioni edilizie;
- il mancato deposito del progetto strutturale ai fini antisismici in relazione alla concessione edilizia in variante n. -OMISSIS- per incremento di altezza e rotazione del fabbricato.

10. – Seguiva uno scambio di note tra l'Amministrazione e i ricorrenti, i quali ultimi producevano al Comune una relazione redatta dal loro tecnico di fiducia, ing. -OMISSIS-, in cui erano trattati tutti i profili di criticità evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

11. – Il Comune di Preci affidava l'incarico di effettuare un rilievo topografico ad un tecnico esterno, il geom.-OMISSIS-, il quale, effettuato il -OMISSIS- un sopralluogo in contraddittorio, redigeva la propria relazione, che veniva consegnata ai ricorrenti il 6.03.2023.

12. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, notificata agli interessati il 5--OMISSIS-, il Comune di Preci ingiungeva la demolizione del fabbricato.

L'ordine di demolizione era motivato per la totale difformità del manufatto rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. -OMISSIS- e con la concessione edilizia in variante n. -OMISSIS-, nonché con l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi della legge n. 1497/1939 con delibera della Giunta della Comunità montana Valnerina n. -OMISSIS-. Veniva contestato, in particolare, che il fabbricato risultava *«posizionato in area di sedime diversa da quella indicata ed autorizzata nel progetto assentito, come anche si può evincere dalla planimetria di sovrapposizione e confronto tra lo stato di rilievo e l'ubicazione riportata graficamente nei titoli edilizi a suo tempo rilasciati. Inoltre, tale diversa ubicazione, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico D.lgs. 42/04, ex l. 1497 del 1939, determina una difformità totale della costruzione»*.

Sotto l'aspetto strutturale e sismico, veniva inoltre contestato *«che, a seguito del rilascio della C.A. in variante n° 59 del 18/06/1990 recante al punto 18 delle prescrizioni l'obbligo del deposito strutturale antisismico ai sensi della legge 25/82, (...) tale depositato non risult[ava] essere stato mai effettuato»*.

13. – Con atto notificato il 29.05.2023 e depositato il 6.06.2023, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso la succitata ordinanza di demolizione del fabbricato e ne hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Con il primo dei motivi aggiunti, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 10-bis e 7 della legge n. 241/1990, dolendosi dell'asserita violazione delle loro prerogative partecipative e sostenendo che il Comune, prima di adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sulla relazione tecnica del geom. -OMISSIS- e che la motivazione dell'ordinanza sarebbe generica e di mero stile.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che il provvedimento sanzionatorio sarebbe viziato da eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, sostenendo che l'ordinanza sarebbe contraddittoria poiché assume la fattispecie concreta in due norme tra loro alternative, ovvero l'art. 143 della legge regionale n. 1/2015, relativa alla totale difformità, e l'art. 139, co. 1, lett. c), della medesima legge, che tratta le variazioni essenziali.

Con il terzo dei motivi aggiunti, i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 1-sexies del decreto legge n. 55/2018, sostenendo che, poiché il procedimento sanzionatorio nasceva da una richiesta di contributi la cui istruttoria era stata sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in attesa degli esiti della verifica a campione e poiché l'Ufficio speciale aveva chiesto al Comune di Preci di verificare se il manufatto in questione fosse o meno sanabile, il Comune non avrebbe potuto ordinarne la demolizione senza prima interpellare gli interessati circa la loro intenzione di chiedere la sanatoria. Con il quarto motivo viene denunciata l'illegittimità dell'ordine di demolizione in relazione a diversi profili sintomatici dell'eccesso di potere. Secondo i ricorrenti, non vi sarebbe alcuna traslazione del fabbricato, così come edificato, rispetto all'area di sedime assentita nei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati per la sua realizzazione. Tale affermazione sarebbe suffragata dalla documentazione fotografica inviata dal sig. -OMISSIS- ad integrazione di un'istanza di autorizzazione per sbancamento presentata nel 1987, che conterrebbe il foto-inserimento del futuro capannone, non sfociata in un provvedimento finale, ma seguita dalla presentazione dell'istanza per concessione edilizia per la realizzazione di un capannone ad uso stalla, pratica nella quale erano confluite la documentazione fotografica già presentata ai fini dell'autorizzazione dello sbancamento e due tavole progettuali del capannone (piante, prospetti e sezioni). La pratica conteneva nel frontespizio un "cartiglio" che riportava un estratto di mappa in cui veniva raffigurato il capannone, raffigurazione che, però, secondo i ricorrenti, non costituirebbe elemento progettuale, avendo mero carattere di indicazione di massima. I ricorrenti deducono, poi, che la posizione del fabbricato potrebbe desumersi dalla presenza di un albero nelle fotografie relative allo sbancamento oggetto della richiesta di autorizzazione del 1987 e in quelle allegate alla richiesta di permesso di costruire per delocalizzazione presentata nel 2020. Secondo i ricorrenti, le conclusioni cui è pervenuto il geom. -OMISSIS- sarebbero inattendibili perché erroneamente basate sul "cartiglio" presente nel frontespizio delle

tavole di progetto del capannone allegate alla concessione edilizia n. -OMISSIS-, e non invece facendo riferimento al foto-inserimento del fabbricato nell'area di sbancamento oggetto della pratica edilizia precedentemente presentata dal sig. -OMISSIS-.

Con il quinto motivo viene dedotta l'illegittimità dell'ordinanza per violazione degli artt. 93, 96, 97, 98, 100 e 103 del D.P.R. n. 380/2001 e per incompetenza del Comune ad ordinare la demolizione del fabbricato per l'inosservanza della normativa antisismica, dovendo a tal fine ritenersi competente l'autorità giudiziaria e, in caso di accertata prescrizione dei reati, la Regione.

Con il sesto dei motivi aggiunti, i ricorrenti deducono che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima per violazione degli artt. 5 e 9-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 147-bis della legge regionale n. 1/2015, oltre che per violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona fede, dolendosi del fatto che il Comune di Preci non avrebbe tenuto conto della dichiarazione di agibilità rilasciata il -OMISSIS-, nella quale si fa riferimento alla relazione del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale dalla quale risulterebbe la conformità dell'opera realizzata rispetto agli atti progettuali.

14. – Con ordinanza n. 76 del 21 giugno 2023, questo Tribunale, considerato che le questioni poste con i motivi aggiunti necessitassero di essere esaminate nella più adeguata sede del merito e che, nelle more, stante la natura ripristinatoria dell'ordine impartito, dovesse essere mantenuta la *res adhuc integra*, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare degli effetti dell'ordinanza di demolizione.

15. – In vista della discussione della causa, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche. I ricorrenti, con riferimento al profilo relativo alla violazione delle norme antisismiche, hanno depositato il verbale istruttorio della Sezione rischio sismico della Regione Umbria con il quale, in relazione alla segnalazione della presunta violazione della normativa antisismica ricevuta dal Comune di Preci, lo stesso Ufficio regionale, sulla base del verbale di accertamento redatto dai tecnici, dichiarava l'insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

16. – All'udienza pubblica del 24 ottobre 2023, le parti hanno diffusamente discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

17. – Le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevate dalle amministrazioni resistenti sono fondate.

Con l'atto notificato il 27.10.2021, i ricorrenti hanno impugnato il parere relativo alla regolarità urbanistica del fabbricato di cui si controverte, reso dal Comune di Preci all'Ufficio speciale per la ricostruzione nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi per la ricostruzione.

La circostanza che l'esito negativo delle verifiche condotte dall'Amministrazione comunale non ha determinato un arresto definitivo del procedimento finalizzato alla concessione del contributo risulta dalla nota dell'Ufficio speciale successiva al ricevimento del parere, con la quale lo stesso Ufficio ha disposto non la conclusione del procedimento, ma la sua sospensione in attesa di conoscere dal Comune se le difformità rilevate potevano essere sanate ovvero se l'immobile era da considerarsi totalmente abusivo.

A seguito della suddetta nota, il Comune di Preci ha avviato il procedimento di accertamento dell'abuso edilizio, provocando il contraddittorio con i proprietari interessati.

Il parere impugnato con il ricorso introduttivo è pertanto un atto meramente endoprocedimentale, come tale insuscettibile di arrecare direttamente ed immediatamente una lesione alla sfera giuridica degli odierni ricorrenti.

Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile.

18. – Né, d'altra parte, può essere condivisa la tesi, sostenuta dai ricorrenti nella memoria depositata il 22.09.2023, secondo la quale, per effetto del decorso del termine di conclusione del procedimento, si sarebbe formato sull'istanza il silenzio assenso.

È stato infatti rilevato che il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990 non è configurabile allorché l'amministrazione debba rilasciare una vera e propria concessione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1788).

L'erogazione dei contributi per la ricostruzione costituisce una concessione traslativa, con conseguente inapplicabilità del citato art. 20 e, quindi, inconfigurabilità di alcun silenzio assenso a seguito del decorso del termine di conclusione del procedimento.

La stessa ordinanza commissariale n. 100 del 9.05.2020, nel disciplinare le modalità procedurali per la concessione dei contributi per la ricostruzione, all'art. 6, co. 6, esclude l'operatività del meccanismo del silenzio assenso, consentendo agli interessati, in caso di infruttuoso decorso del termine di conclusione del procedimento, di chiedere l'esercizio di poteri sostitutivi, ciò che induce a ritenere che sia dunque necessaria l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso.

Peraltro, come rilevato anche dal Comune di Preci, i ricorrenti non hanno mai impugnato la sospensione del procedimento di concessione del contributo disposta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in attesa delle verifiche circa la sanabilità del manufatto, atto che in ipotesi sarebbe d'ostacolo alla maturazione del silenzio assenso invocato.

19. – Passando all'esame dei motivi aggiunti, il collegio ritiene il primo di essi non meritevole di accoglimento.

Ai ricorrenti è stata data ampia possibilità di partecipare al procedimento amministrativo volto all'adozione del provvedimento sanzionatorio qui impugnato.

Come emerge dagli atti di causa, infatti, il Comune di Preci ha comunicato agli odierni ricorrenti l'avvio del procedimento, nel corso del quale si è svolto un intenso scambio di corrispondenza tra i tecnici comunali e il legale ed il tecnico incaricati dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-; il tecnico esterno all'uopo incaricato dall'Amministrazione comunale ha effettuato, in data -OMISSIS-, un nuovo sopralluogo con la presenza del sig. -OMISSIS-, figlio dei proprietari, e del tecnico incaricato da questi ultimi, l'ing. -OMISSIS- (v. doc. n. 42 di parte ricorrente); infine, con nota del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), i ricorrenti e i loro tecnici e legali sono stati invitati presso la sede dell'Amministrazione per l'illustrazione e la discussione degli esiti degli accertamenti effettuati.

Appare quindi priva di fondamento la tesi della violazione delle prerogative partecipative dei ricorrenti, dal momento che nel corso del procedimento questi ultimi hanno potuto efficacemente interloquire con l'Amministrazione.

Non può ritenersi fondata nemmeno la doglianza relativa alla asserita violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo il procedimento che ha portato all'ordine di demolizione un procedimento ad istanza di parte, con conseguente inapplicabilità della disposizione sul c.d. "preavviso di rigetto".

20. – Parimenti infondata è la censura di cui al secondo dei motivi aggiunti.

La normativa statale in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001) distingue tra interventi abusivi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e interventi di modesto impatto, che non possiedono tale caratteristica.

Nell'ambito della prima categoria rientrano gli interventi indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero quelli eseguiti «*in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*» (fattispecie, quest'ultima, ulteriormente precisata dall'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001), nonché quelli di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33), che costituiscono nel loro insieme le fattispecie di abuso più gravi.

La seconda categoria comprende gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34).

La distinzione, come noto, rileva ai fini della individuazione del regime sanzionatorio, giacché per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali la demolizione è l'unica sanzione applicabile, quale strumento per garantire l'equilibrio urbanistico violato, mentre solo per gli abusi meno gravi rientranti nell'ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo l'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 prevede, in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico, la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in

sostituzione a quella demolitoria (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2022, n. 2273; Id., sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1452; TAR Campania, Napoli, sez. III, 3 ottobre 2022, n. 6044; Id., sez. II, 11 dicembre 2019, n. 5893).

Ciò premesso, all'ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire l'art. 31, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 riconduce *«la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche (...) planovolumetriche»*, ovvero attinenti alla forma, alla collocazione o alla distribuzione dei volumi assentiti.

I ricorrenti si dolgono del fatto che nell'ordinanza di demolizione si farebbe riferimento sia al concetto di totale difformità che a quello di variazione essenziale e sostengono che la stessa sarebbe illegittima perché fondata su due disposizioni tra loro alternative, ovvero l'art. 143 della legge regionale n. 1/2015 (sulla totale difformità) e l'art. 139, co. 1, lett. c), della medesima legge (che tratta le variazioni essenziali).

La critica, però, non tiene conto del fatto che, se è vero che l'art. 139, co. 1, lett. c), della legge regionale n. 1/2015 contempla espressamente tra le variazioni essenziali *«la localizzazione dell'area di sedime della costruzione completamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini»*, è altresì certo che l'art. 143 della medesima legge qualifica in termini di totale difformità dal permesso di costruire gli interventi *«che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche (...) planovolumetriche»*, prevedendo per questi ultimi, in piena coerenza con il succitato art. 31, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001, come unica sanzione, la demolizione del manufatto abusivo.

Ad ogni modo, non è revocabile in dubbio che le ipotesi di totale difformità e di variazione essenziale consistente nella traslazione del manufatto in area diversa da quella prevista dal titolo abilitativo siano soggette al medesimo regime sanzionatorio.

Infatti, *«rientra nel concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza”, e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del d. P.R. n. 380 del 2001, non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli»* (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104).

Inoltre, *«[a]i sensi dell'art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area, mentre sono ininfluenti rispetto all'obbligo di acquisizione da parte dell'interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell'intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all'originario permesso di costruire, e l'assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze»* (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5743).

Ancor più recentemente è stato ritenuto che *«rientra nel concetto di “modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza”, costituendo quindi una variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 (...), non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali»* (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2021, n. 5).

Il precedente di questo Tribunale citato dalla parte ricorrente (TAR Umbria, 28 febbraio 2018, n. 132) non è pertinente, dal momento che in quel caso si controverteva della legittimità di un'ordinanza di ripristino rispetto a difformità che il ricorrente riteneva di lieve entità, come tali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2015, dedicato alla disciplina degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, per i quali, come si è visto, è possibile, sussistendone i presupposti, applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Nel caso che forma oggetto del presente giudizio, al di là del riferimento sia al concetto di totale difformità che a quello di variazione essenziale, l'ordinanza di cui si controverte reca la chiara contestazione dell'abuso consistente nella «*traslazione dell'area di sedime rispetto all'area di sedime assentita nei predetti titoli abilitativi*», in presenza della quale, in applicazione delle disposizioni sopra citate, non poteva essere irrogata altra sanzione che quella demolitoria.

Salva la verifica della correttezza dell'accertamento compiuto dall'Amministrazione comunale in ordine alla contestata traslazione, oggetto del quarto dei motivi aggiunti (su cui si veda *infra*, punto n. 22), l'ordinanza impugnata non può dunque ritenersi illegittima in relazione alla asserita alternatività dei regimi sanzionatori previsti l'ipotesi di totale difformità e per quella relativa all'intervento eseguito con variazioni essenziali.

21. – Anche il terzo dei motivi aggiunti è infondato.

Sebbene il procedimento sfociato nell'ordine di demolizione sia stato occasionato dalla richiesta di verifica di regolarità urbanistico-edilizia rivolta dal Comune di Preci dall'Ufficio speciale per la ricostruzione nell'ambito della procedura finalizzata alla concessione dei contributi per la ricostruzione, né l'art. 1-*sexies* del decreto legge n. 55/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2018, né alcun'altra disposizione imponeva all'Amministrazione comunale, prima di concludere il procedimento sanzionatorio, di interpellare gli interessati circa la loro intenzione di proporre istanza di sanatoria dell'immobile di cui si discute.

22. – Con riguardo al quarto dei motivi aggiunti, devono farsi le seguenti considerazioni.

22.1. – Il motivo adesso in esame riguarda la contestazione formulata dal Comune di Preci in ordine alla abusiva traslazione del fabbricato, così come effettivamente realizzato, rispetto all'area di sedime che era stata indicata nella documentazione allegata all'istanza di concessione edilizia poi rilasciata con il provvedimento n. -OMISSIS-ed all'istanza di concessione in variante poi assentita con il provvedimento n. -OMISSIS-.

22.2. – Il tecnico incaricato dal Comune di Preci, geom.-OMISSIS-, effettuato il rilievo topografico per determinare la posizione del fabbricato, ha poi confrontato la posizione rilevata con quella rappresentata nella planimetria catastale in scala 1:2000 presente nel frontespizio degli elaborati grafici allegati alla pratica della concessione edilizia (il c.d. "cartiglio"), concludendo che «*il fabbricato risulta posizionato in area di sedime diversa da quella indicata ed autorizzata nel progetto assentito, come anche si può evincere dalla planimetria di sovrapposizione e confronto tra lo stato di rilievo e l'ubicazione riportata graficamente nei titoli edilizi a suo tempo rilasciati*».

22.3. – I ricorrenti contestano le conclusioni cui è pervenuto il perito topografo incaricato dall'Amministrazione resistente, deducendo che al Comune sarebbe stata a suo tempo rappresentata l'intenzione di collocare il fabbricato in un'area compatibile con l'attuale posizione del manufatto, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna traslazione dell'area di sedime del fabbricato realizzato rispetto a quella assentita dal Comune con i titoli edilizi rilasciati nel 1989 e nel 1990.

In particolare, i ricorrenti desumono la coincidenza tra la collocazione effettiva del fabbricato e l'area di sedime indicata nelle concessioni edilizie e nell'autorizzazione paesaggistica dagli elementi di seguito sintetizzati:

a) la documentazione fotografica allegata alla pratica del 1987 di autorizzazione per lavori di sbancamento, poi confluita nella pratica per la concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato di cui si controverte, documentazione fotografica nella quale sarebbero già rappresentate le linee dell'inserimento del futuro capannone;

b) la presenza, alla destra della sagoma del futuro fabbricato disegnata nelle fotografie di cui al punto che precede, di una quercia ancora giovane che sarebbe la stessa che, cresciuta, si intravede a destra

dell'edificio nella documentazione fotografica allegata all'istanza di permesso di costruire per delocalizzazione del 7.12.2020 (docc. nn. 61 e 74, pag. 39, di parte ricorrente; v. anche pag. 22 dei motivi aggiunti).

Tanto premesso, i ricorrenti ritengono erronee le conclusioni del tecnico incaricato dal Comune di Preci, geom. -OMISSIS-, sostenendo che la rappresentazione in scala 1:2000 presente sul frontespizio degli elaborati progettuali allegati alla concessione edilizia n. -OMISSIS- il c.d. "cartiglio" – non individuerrebbe in modo preciso e dettagliato la posizione del capannone da edificare, ma costituirebbe un'indicazione di massima, sulla quale dovrebbe ritenersi prevalente quanto desumibile dal "foto-inserimento" contenuto nella documentazione fotografica allegata alla pratica di sbancamento del 1987 e poi confluita nella pratica relativa alla concessione edilizia.

22.4. – Sotto altro aspetto, durante la discussione della causa nel corso dell'udienza pubblica del 24 ottobre 2023, la difesa dei ricorrenti ha rilevato che, tra gli elaborati allegati alla pratica di concessione edilizia del 1989 sarebbe stata presente la planimetria già presentata a corredo dell'istanza per lavori di sbancamento del 1987, che conteneva già l'indicazione dell'area di sedime dell'edificando fabbricato. Tale planimetria (foglio 3 del doc. n. 61 di parte ricorrente) coinciderebbe con quella esaminata dall'ing. -OMISSIS- e dal geom. -OMISSIS- su incarico dei ricorrenti per indagare la corrispondenza dell'area di sedime da progetto con quella del fabbricato edificato (all. 1 del doc. n. 35 dei ricorrenti) e, come si evince dall'allegato 4 (pag. 18) della relazione dell'ing. -OMISSIS-, sarebbe in scala 1:500, la stessa scala di rappresentazione richiesta ai fini dell'indicazione dell'ubicazione del fabbricato dall'art. 7 del regolamento edilizio del Comune di Preci.

Poiché alla planimetria allegata alla pratica per l'autorizzazione dei lavori di sbancamento il Comune di Preci fa riferimento nelle note trasmesse al sig. -OMISSIS- (v. ad es. la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-), se ne dovrebbe trarre la conseguenza che la citata planimetria in scala 1:500 fu depositata dal sig. -OMISSIS- nella pratica relativa allo sbancamento e che la stessa confluì, poi, nella pratica relativa alla concessione edilizia rilasciata nel 1989.

Nella relazione del geom. -OMISSIS-, costituente l'allegato n. 1 della relazione tecnica dell'ing. -OMISSIS- (doc. n. 35 di parte ricorrente), viene rappresentata la sovrapposizione tra la suddetta planimetria e la localizzazione effettiva del fabbricato, dalla quale risulterebbe l'esistenza di un punto di contatto tra le due piante (un vertice del perimetro rappresentato nella planimetria allegata alla pratica di sbancamento sarebbe tangente al lato inferiore del perimetro del fabbricato così come realizzato), con la conseguenza, secondo la difesa dei ricorrenti, che non vi sarebbe la traslazione contestata dal Comune di Preci.

22.5. – Il collegio ritiene che l'articolata censura dei ricorrenti non sia nel complesso convincente.

L'istruttoria condotta dal Comune di Preci ha permesso di stabilire alcuni punti fermi che non risultano contestati dai ricorrenti.

Il primo di essi consiste nell'effettiva posizione del fabbricato rilevata attraverso rilievo topografico con strumentazione GPS dal geom. -OMISSIS-.

Il secondo dato incontestato consiste nella non coincidenza tra la posizione effettiva del fabbricato come sopra rilevata dal geom. -OMISSIS- e riportata su mappa catastale e quella ricavabile dalla "planimetria scala 1:2000" presente sul frontespizio degli elaborati progettuali allegati alle istanze di concessione edilizia (il c.d. "cartiglio"), essendo la posizione effettiva del manufatto su mappa catastale traslata a est rispetto a quella indicata nel "cartiglio".

I ricorrenti vorrebbero che la coincidenza tra l'area di sedime effettiva e quella autorizzata dagli atti di assenso del Comune fosse desunta dal "foto-inserimento" del fabbricato come rappresentato nelle fotografie allegate alla pratica relativa ai lavori di sbancamento, dalla posizione di un albero di quercia a destra del manufatto e, da ultimo, dalla sovrapposizione tra la planimetria risalente alla pratica per lo sbancamento, poi confluita in quella per il rilascio della concessione edilizia, e la posizione rilevata dal geom. -OMISSIS-, che dimostrerebbe che nessuna traslazione vi è stata.

Senonché, come condivisibilmente osservato dalla difesa comunale, l'ubicazione del fabbricato non può essere desunta con sufficiente certezza da elementi incerti ed imprecisi come il disegno delle sue linee essenziali su una fotografia, peraltro non adeguatamente referenziata nello spazio ed allegata ad

una pratica riguardante interventi diversi dalla realizzazione del fabbricato stesso, o la presenza di un albero in mancanza di alcuna sicurezza che si tratti effettivamente della stessa pianta.

D'altra parte, l'art. 7 del regolamento edilizio del Comune di Preci, sia nella versione risalente al 1988 che nel testo del 1994, stabiliva espressamente che alla domanda di concessione edilizia dovessero essere allegati la «*planimetria catastale nel rapporto 1:2000 relativa alla zona interessata dalle nuove opere, riportante le attuali consistenze per un raggio di almeno 200 ml*» e la «*planimetria nel rapporto 1:500 indicante l'ubicazione del fabbricato, nonché di quelli esistenti posti fino alla distanza di ml. 20 dai confini del lotto edificabile, le distanze minime dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze stradali e le principali quote altimetriche sia naturali che di progetto riferite ad un caposaldo certo*». Nel testo del 1994 si legge inoltre che «*[l]a planimetria deve riportare tutti gli elementi necessari a determinare l'esatta ubicazione dell'opera da realizzare, qualora questa ricada in zona rurale*» (su quest'ultimo punto il regolamento del 1988 depositato dalle parti è illeggibile).

Nel caso di specie, è pacifico che nella documentazione allegata alle pratiche di concessione edilizia del 1989 e del 1990 era presente, nel frontespizio degli elaborati tecnici, la planimetria catastale nel rapporto 1:2000 relativa alla zona interessata dalle nuove opere (il c.d. "cartiglio") e che, come rilevato dal geom. -OMISSIS-, rispetto a tale rappresentazione catastale la posizione effettiva del manufatto risulta traslata verso est.

Ma se anche si prendesse a riferimento la planimetria in scala 1:500 allegata alla pratica relativa allo sbancamento e poi confluita in quella relativa alla concessione edilizia per l'edificazione del fabbricato di cui si controverte, le conclusioni non sarebbero diverse, giacché lo stesso tecnico dei ricorrenti ha evidenziato che le due superfici (quella assentita e quella dell'effettivo sedime) si sovrapporrebbero per un solo punto, ovvero per uno dei vertici del perimetro dell'edificio progettato (planimetria 1:500), che coinciderebbe con un punto del lato inferiore del perimetro del fabbricato effettivamente edificato (si vedano i disegni riportati anche a pag. 28 dei motivi aggiunti), con la conseguenza che si avrebbe comunque la traslazione dell'edificio su un'area pressoché totalmente diversa da quella prevista ed assentita, essendo dunque pienamente configurabile l'ipotesi della variazione essenziale di cui all'art. 32, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001.

Deve infatti ricordarsi che «*[a]i sensi dell'art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area*» (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5743; più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 24 settembre 2012, n. 5080; TAR Piemonte, sez. II, 3 gennaio 2022, n. 2; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4 giugno 2021, n. 1380; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 189; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 23 gennaio 2017, n. 1099).

22.6. – Anche il quarto dei motivi aggiunti, dunque, deve essere respinto.

23. – Con il quinto dei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione nella parte in cui viene contestata l'inosservanza della normativa antisismica.

La censura dei ricorrenti è limitata alla asserita incompetenza del Comune a muovere contestazioni in materia antisismica, essendo la relativa competenza radicata in capo all'autorità giudiziaria (ai sensi dell'art. 98, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001) o, in caso di accertata prescrizione, alla Regione (art. 100, co. 1). Solo con la memoria di replica depositata il 3.10.2023, i ricorrenti hanno poi sostenuto che «*il Comune non può ordinare la demolizione laddove l'Autorità competente non abbia accertato la violazione della normativa antisismica ed abbia verificato che la stessa non dipenda da fatti procedurali*».

Esula, dunque, dalla materia del contendere, come delimitata dalle censure formulate dai ricorrenti con i motivi aggiunti, la questione della fondatezza del provvedimento comunale in relazione al carattere sostanziale o formale della violazione della normativa antisismica contestata (questione rispetto alla quale assumerebbe rilevanza la nota della Regione Umbria del -OMISSIS-, depositata in

corso di causa da parte ricorrente con il doc. n. 80, con la quale, in relazione alla segnalazione del Comune di Preci «*per illecito edilizio e presunta violazione sismica*», il competente ufficio regionale ha ritenuto di non avviare alcun procedimento a carico degli odierni ricorrenti, non ravvisandone i presupposti sostanziali).

Restando al profilo relativo alla competenza – e salva ogni eventuale valutazione dell'Amministrazione in ordine alla portata sostanziale della nota regionale del -OMISSIS- – è dirimente l'osservazione che, ai sensi dell'art. 31, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001, «*[i]l dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione (...)*» e che tra le variazioni essenziali in presenza delle quali scatta il potere-dovere del dirigente di ingiungere la demolizione del manufatto abusivo è testualmente contemplata la «*violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali*» (art. 32, co. 1, lett. e)).

Il motivo, nei limiti in cui lo stesso è stato formulato, è pertanto infondato.

24. – Infine, nemmeno il sesto dei motivi aggiunti può trovare accoglimento.

Nessun affidamento legittimo può essersi formato nei ricorrenti rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto ed alla rinuncia dell'Amministrazione comunale ad esercitare i suoi doverosi poteri di vigilanza sull'attività edilizia per effetto del rilascio della dichiarazione di agibilità del -OMISSIS-.

Come è stato rilevato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, i titoli edilizi e il certificato di agibilità sono correlati a presupposti diversi e sono soggetti a discipline, anche sanzionatorie, non sovrapponibili, dal momento che il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001), mentre oggetto della specifica funzione del titolo edilizio è il controllo del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche (TAR Umbria, 26 agosto 2019, n. 483).

Dunque, il certificato di agibilità ha una sua propria funzione, consistente nel garantire che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili, e non preclude agli uffici comunali la possibilità di contestare, anche successivamente alla sua emissione, la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, non essendo pertanto d'ostacolo all'esercizio dei poteri di repressione degli abusi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666; TAR Campania, Napoli, sez. II, 8 novembre 2021, n. 7055; TAR Campania, Salerno, sez. II, 27 maggio 2019, n. 847; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 giugno 2017, n. 3097; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5 giugno 2017, n. 731; TAR Veneto, sez. II, 18 gennaio 2017, n. 42; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 94).

25. – In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.

26. – La complessità della vicenda fattuale e delle questioni poste dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso inammissibile e respinge i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Daniela Carrarelli, Primo Referendario

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Davide De Grazia

IL PRESIDENTE

Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.